CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 del 18-12-2018

Oggetto:	**ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PRESIDIO DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI ED INTEGRAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA (CONTRATTO DI SERVIZIO ATA - COSMARI S.R.L.). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PRESIDIO CENTRI DI RACCOLTA E DOCUMENTO INTEGRATIVO AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre,** alle ore 17:30, nella Residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott. ANGIERI SALVATORE**,** nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Partecipa, con funzioni di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa SECONDARI ALESSANDRA.

Documento istruttorio del responsabile del procedimento Istruttore direttivo tecnico 3° Settore geom. Giampaolo Acciarresi:

"PREMESSO che ai sensi della legge regionale n. 24/2009, a far data dal 5 aprile 2013, nella Provincia di Macerata si è costituita, con adesione di tutti i 57 Comuni, l'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 3 (Macerata) (decreto Presidente Provincia di Macerata n. 6 del 19 aprile 2013) con funzione di indirizzo, organizzazione, affidamento e controllo delle attività in materia di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 3– Macerata;

DATO ATTO che tutti i 57 Comuni della provincia di Macerata hanno sottoscritto con la Provincia di Macerata la convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO n. 3 – Macerata);

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 4 (Modifiche alle leggi regionali:

- 12 ottobre 2009, n. 24: *"Disciplina Regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*,
- 25 ottobre 2011, n. 18 concernente: *"Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani modifiche alla L.R. 24/2009",*
- 15 novembre 2010, n. 16: *"Assestamento del Bilancio 2010),*

stabilisce, per le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, il subentro dell'ATA nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla legge regionale 28/1999 e che, anche in tal senso, in virtù del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, gestivano i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, continuano a garantire tali servizi sino all'effettiva attivazione del servizio di cui all'articolo 7, comma 4, lettera "d", della legge regionale 24/2009, ovvero fino all'affidamento, da parte dell'ATA, dei servizi medesimi;

PRESO ATTO che in data 31/10/2013 si è svolta, presso la Provincia di Macerata, la seduta dell'ATA finalizzata all'avvio della procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili, per l'intero territorio provinciale di competenza, al **CO.SMA.RI.**, mediante procedimento *in house providing*, per la durata di 15 anni;

DATO ATTO, in particolare, che nelle more dell'adozione della specifica pianificazione in materia, l'ATA, all'interno della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 31 ottobre 2013 individuava i seguenti indirizzi strategici ed obbiettivi primari ed in particolare:

- *Progressivo assorbimento delle gestioni comunali in essere concernenti i servizi di igiene urbana*;

PRESO ATTO, altresì, che l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a favore del consorzio **CO.SMA.RI.**, attraverso la procedura *in house providing* si è di fatto concretizzato a far data dal **25/02/2014**, con la firma del contratto di servizio tra ATA e Consorzio stesso;

VERIFICATO che, per quanto riguarda i servizi di base gestiti direttamente dai Comuni alla predetta data, in particolare spazzamento e lavaggio strade, svuotamento dei

cestini getta-carta, spazzamenti in genere, pulizia di aree verdi attrezzate, gestione dei centri comunali di raccolta differenziata, etc., è previsto che l'affidamento al **COSMARI** avvenga in modo graduale, sulla base di preventivi e di intese specifiche, fermo restando che l'assorbimento degli stessi **dovrà comunque avvenire nell'arco di anni 4 dalla data di decorrenza dell'affidamento del servizio sopra indicato**;

PRESO ATTO che i Comuni soci del CO.SMA.RI. hanno approvato all'unanimità la trasformazione del consorzio in società a responsabilità limitata (COSMARI s.r.l., nel proseguo del presente atto denominata anche "COSMARI") a far data dal 27/12/2014, la quale è subentrata, ad ogni effetto di legge, nel contratto di servizio stipulato con ATA;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 168 del 21/09/2016 sono stati trasferiti a COSMARI, in virtù del sopra richiamato contratto di servizio, i seguenti servizi di igiene urbana:

- spazzamento e lavaggio strade,
- svuotamento dei cestini getta-carta,
- spazzamenti in genere,
- pulizia di aree verdi attrezzate,

oltre ad altri puntualmente declarati nel capitolato richiamato nello stesso provvedimento;

DATO ATTO che, come da precedenti accordi tra le parti, la gestione dei centri comunali di raccolta differenziata (e di altri minori servizi di base) è rimasta in capo al Comune oltre il limite massimo stabilito (quattro anni dalla data di decorrenza dell'affidamento del servizio a COSMARI da parte dell'ATA), ma terminerà il 31/12/2018;

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 21.174 del 12/12/2018, il Comune di Treia chiedeva a COSMARI s.r.l. di avviare le procedure per l'assunzione, a far data dall'1/01/2019, dei residuali seguenti servizi:

- presidio dei due centri di raccolta comunali, per un totale di 27 (ventisette) ore settimanali,
- approvvigionamento dei centri (esercizi commerciali) di distribuzione dei sacchetti per la raccolta "porta a porta", per un impegno quantificato in 2-3 (due-tre) ore settimanali,
- operazioni di recupero di rifiuti abbandonati nel territorio (esclusi quelli in prossimità delle piazzole ecologiche in quanto il servizio è già insito in quello di raccolta e/o igiene urbana),

in modo tale da attuare nella sua completezza la decretata gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, senza assorbimento di personale comunale da parte di COSMARI s.r.l.;

PRESO ATTO della nota di COSMARI s.r.l., assunta al n. 21.361 di prot. in data 15/12/2018, ove, in particolare, la società stessa comunicava i costi unitari per la remunerazione dei servizi in questione (in linea con quelli già fissati dall'ATA con deliberazione n. 2 del 31/10/2013) e cioè:

- per presidio dei centri di raccolta comunali: € 25,00/h (per n. 1.404 ore annue), per un totale annuo di € 35.100,00 oltre l'IVA;
- per l'approvvigionamento dei centri (esercizi commerciali) di distribuzione dei sacchetti per la raccolta "porta a porta" e per le operazioni di recupero di rifiuti

abbandonati nel territorio: € 20,50/h (per n. 260 ore annue), per un totale annuo di € 5.330,00;

RITENUTO opportuno definire con COSMARI le modalità tecnico-economiche per lo svolgimento dei citati servizi (così come definito all'articolo 3, comma 10, del contratto di servizio tra ATA e COSMARI), secondo quanto previsto dall'ATA nell'ottica dell'assorbimento delle gestioni comunali, con l'applicazione, ove previsto, delle tariffe fissate dall'ATA stessa con deliberazione n. 2 del 31/10/2013;

DATO ATTO che l'ATA, con la già citata deliberazione n. 2 del 31 ottobre 2013, deliberava che "*per alcuni servizi di base e/o servizi accessori/opzionali, singolarmente conferiti dai Comuni, il contratto di servizio sarà efficace dal momento del venir meno degli affidamenti in essere legittimamente conferiti*";

CONSIDERATO, pertanto, che i citati servizi residuali (così come definiti all'articolo 3, comma 10, del contratto di servizio tra ATA e COSMARI), sebbene differiti come data di assegnazione a COSMARI nel momento in cui ciascuna Amministrazione comunale intenda attivarli, divengono a tutti gli effetti parte integrante del contratto di servizio tra ATA (committente del servizio) e COSMARI (impresa esecutrice del servizio);

Premesso quanto sopra;

SI PROPONE

1) di **DICHIARARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **TRASFERIRE** a COSMARI s.r.l., a far data dal 01/01/2019, i seguenti servizi di base residuali attualmente in gestione diretta:
   - presidio dei due centri di raccolta comunali, per un totale di 27 (ventisette) ore settimanali a cui corrisponde un costo annuo di € 35.100,00;
   - approvvigionamento dei centri (esercizi commerciali) di distribuzione dei sacchetti per la raccolta "porta a porta" e recupero di rifiuti abbandonati nel territorio, per un impegno quantificato in 5 (cinque) ore settimanali, a cui corrisponde un costo annuo di € 5.330,00;

3) di **DARE ATTO** che i suddetti servizi verranno remunerati con riferimento alle tariffe, ove previsto, approvate dall'ATA con deliberazione n. 2 del 31/10/2013, richiamate in premessa;

4) di **APPROVARE** lo schema di convenzione allegato al presente atto denominato "ALLEGATO A" (relativo alle modalità di svolgimento del servizio di presidio dei centri di raccolta) ed il documento denominato "Integrazione Servizio Igiene Urbana" ("ALLEGATO B"), rimandando, se del caso, a successive intese per quanto concerne i dettagli del solo aspetto operativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giampaolo Acciarresi"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Responsabile del procedimento, geom. Giampaolo Acciarresi;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante: *"Codice dei Contratti Pubblici"*;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006"*, per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in ordine alla competenza della Giunta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di questo Ente e nominato il Dott. Salvatore Angieri quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;

D E L I B E R A

1. di **DICHIARARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di **TRASFERIRE** a COSMARI s.r.l., a far data dal 01/01/2019, i seguenti servizi di base residuali attualmente in gestione diretta:
   - presidio dei due centri di raccolta comunali, per un totale di 27 (ventisette) ore settimanali a cui corrisponde un costo annuo di € 35.100,00;
   - approvvigionamento dei centri (esercizi commerciali) di distribuzione dei sacchetti per la raccolta "porta a porta" e recupero di rifiuti abbandonati nel territorio, per un impegno quantificato in 5 (cinque) ore settimanali, a cui corrisponde un costo annuo di € 5.330,00;

3. di **DARE ATTO** che i suddetti servizi verranno remunerati con riferimento alle tariffe, ove previsto, approvate dall'ATA con deliberazione n. 2 del 31/10/2013, richiamate in premessa;

4. di **APPROVARE** lo schema di convenzione allegato al presente atto denominato "ALLEGATO A" (relativo alle modalità di svolgimento del servizio di presidio dei centri di raccolta) ed il documento denominato "Integrazione Servizio Igiene Urbana" ("ALLEGATO B"), rimandando, se del caso, a successive intese per quanto concerne i dettagli del solo aspetto operativo;

5. di **DARE MANDATO** al Funzionario responsabile del 3° Settore di perfezionare il presente atto con propria determinazione ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con COSMARI s.r.l. sia per il presidio dei centri di raccolta sia per il servizio di igiene urbana con l'integrazione di cui all'Allegato B;

6. di **TRASMETTERE** copia del presente atto all'ATA per l'adozione dei provvedimenti di competenza ed alla società COSMARI s.r.l.

Inoltre il Commissario Straordinario, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

D E L I B E R A

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * * *

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI IN C.DA SS. CROCIFISSO E VIA DELL'INDUSTRIA

Tra

- La società COSMARI srl, con sede in Tolentino (MC), cod. fiscale 80010900431 e partita IVA 00899570436 nella persona del ……..……, Sig. …….;

e

- Il Comune di Treia, legalmente rappresentato dal Funzionario responsabile del 3° Settore Arch. Lauretta Massei, domiciliata per la carica in Treia (MC), Piazza della Repubblica n. 15;

premesso che:

- il Comune di Treia è socio della società COSMARI s.r.l., costituita per trasformazione del Consorzio Obbligatorio COSMARI, ai sensi dell'ex L.R. 28/1999;
- la società COSMARI s.r.l. è affidataria della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell'intero ambito provinciale, in virtù del contratto di servizio stipulato con l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'ATO 3 Macerata;
- in virtù di tale contratto, le gestioni in economia dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti dovevano cessare entro quattro anni dalla sottoscrizione del contratto stesso, avvenuta nel febbraio del 2014;
- il Comune di Treia con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. ___ in data _____ ha manifestato l'intenzione di trasferire a COSMARI s.r.l. il servizio di presidio dei due centri di raccolta comunali, per un totale di 27 (ventisette) ore settimanali a far data dal 01/01/2019;
- tale servizio è organicamente inserito nella fase di raccolta dei rifiuti e quindi rientrante tra le competenze delegabili dal Comune alla società COSMARI s.r.l.;

rilevato che:

- la definizione di Centro di Raccolta è da intendersi formalmente riferita alla definizione specifica di stazione ecologica: area attrezzata per il conferimento dei materiali per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata, come riportata nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 99 del 22/12/2000;
- la natura giuridica e la disciplina del Centro di Raccolta sono delineate dalle Linee Guida emanate dalla Provincia di Macerata con deliberazione di Giunta provinciale n. 561 del 07/11/2006 e dalla normativa statale di cui al D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., emanata in attuazione dell'art. 183, lett. cc), del D.Lgs. n. 152/2006;
- nei limiti di utilizzo e di gestione indicati nelle stesse Linee Guida e con la disciplina di allestimento, gestione ed accessi ivi indicata, il Centro di Raccolta non necessita di alcuna autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, non effettuandosi al suo interno alcuna operazione di recupero e/o smaltimento dei rifiuti riconducibili alle operazioni definite dagli allegati "B" e "C" della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, per cui il Centro assume nella fattispecie la funzione di una struttura adibita alla mera fase di raccolta di diretta competenza comunale;
- possono essere raccolte nel Centro, conferite dai soggetti abilitati all'accesso di cui

appresso, esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate al punto 4.2 dell'allegato I del DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., nonché tutti i rifiuti di competenza del servizio pubblico di raccolta o previsti dai programmi di sviluppo della raccolta differenziata dell'ATO n. 3, e comunque ricompresi nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

- sono autorizzati a conferire rifiuti presso il Centro solo i seguenti soggetti:
  a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio del Comune di Treia per quanto riguarda le utenze domestiche;
  b) i titolari di utenze non domestiche con sede nel territorio del Comune di Treia, limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani o che provengono dall'applicazione di speciali normative a carattere generale (es. RAEE);
  c) i gestori del pubblico servizio di raccolta per le operazioni di conferimento dai mezzi satellite di raccolta domiciliare ai container o mezzi di maggiore capienza, con eventuale riduzione volumetrica, per il trasporto definitivo ai centri di recupero e di trattamento, o anche per la sola sosta temporanea finalizzata alla razionalizzazione dei trasporti medesimi, purché siano escluse operazioni che possano configurarsi come smaltimento o recupero ai sensi degli allegati al D.Lgs. n. 152/2006;

tutto ciò premesso e rilevato si stipula quanto segue:

1. Le premesse e il rilevato costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto.
2. Il Comune di Treia affida a COSMARI s.r.l. il servizio di presidio dei centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati siti in C.da SS. Crocifisso e Via dell'Industria, alle condizioni di cui al presente atto.
3. Nei centri di raccolta possono conferire:
   a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio del Comune di Treia per quanto riguarda le utenze domestiche;
   b) i titolari di utenze non domestiche con sede nel territorio del Comune di Treia limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani o che provengono dall'applicazione di speciali normative a carattere generale (es. RAEE).
4. Nei centri è assolutamente vietato:
   a) conferire rifiuti organici;
   b) conferire qualunque tipologia di rifiuto non prevista nelle norme e dai Regolamenti comunali;
   c) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito, senza differenziare il rifiuto, etc.);
   d) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere o prelevare materiale;
   e) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali non assimilati;
   f) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione dei centri;
   g) sostare oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti.
5. COSMARI s.r.l. assume il servizio di presidio dei centri di raccolta impegnandosi a:
   - garantire l'apertura e il presidio del centro per n. 27 ore settimanali con personale in propria disponibilità al costo indicato al punto 14 della presente. Il Comune di Treia, in base alle proprie esigenze, con apposita comunicazione scritta, potrà richiedere alla società l'ampliamento o la diminuzione del periodo di apertura dei centri; in tal caso il costo annuo verrà rideterminato proporzionalmente;
   - gestire i centri con gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente atto;
   - registrare in proprio i centri presso il CdC (centro di coordinamento RAEE);

- assumere in proprio ogni responsabilità gestionale e normativa dello stesso e tutte le incombenze gestionali che la norma assegna ai gestori;
- garantire che l'accesso sia limitato ai soggetti abilitati di cui in premessa;
- assicurare il conferimento dei rifiuti in maniera ordinata e assicurare sempre e comunque la migliore separazione dei rifiuti conferiti per tipologie omogenee;
- la gestione dovrà essere effettuata mediante le registrazioni dei pesi, la compilazione di moduli e di registri, il controllo e l'identificazione dei soggetti conferenti e quant'altro imposto dalla normativa di settore;
- provvedere a tutte le incombenze che la norma sulla gestione dei centri impone, comprese quelle previste per i RAEE, provvedendo a tutte le comunicazioni e denunce annuali prescritte, mallevando in proposito il Comune da ogni incombenza in proposito;
- organizzare i ritiri e gli svuotamenti dei materiali dai centri in modo da evitare accumuli o depositi incontrollati al suo interno;
- garantire l'accesso ai centri ai soli soggetti ammessi e alle tipologie espressamente indicate di cui in premessa e nel rilevato al presente atto;
- rispetto delle seguenti condizioni di accesso al centro:
  - l'accesso con automezzi all'interno dei centri di raccolta è in genere consentito ad un massimo di due utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino l'opportunità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato;
  - l'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura dei centri. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico;
  - COSMARI s.r.l. si riserva, mediante i propri operatori, di modificare le condizioni in relazione a fatti che possono causare possibili inadempienze in riferimento alla corretta disciplina nella gestione dei rifiuti o all'integrità delle strutture;
  - tutte le condizioni e prescrizioni di conferimento saranno portate a conoscenza dell'utenza mediante avvisi all'interno e/o all'esterno dei centri;
- assicurarsi che i soggetti ammessi ai centri si assumano l'impegno a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni dettate per la corretta gestione dei centri, nonché delle eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dal personale presente;
- il personale della suddetta società presente nei centri è obbligato alla verifica dell'identità dei soggetti conferenti e della tipologia dei rifiuti conferiti, ed effettua, ove necessario, la loro registrazione con sistemi automatici di rilevazione, sia ai fini tariffari che statistici, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza;
- segnalare al Comune eventuali illeciti commessi dall'utenza, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di legge.

6. Il Comune di Treia consegna alla società COSMARI srl i centri, individuati dall'allegata planimetria, comprensivi delle strutture ed attrezzature indicate nell'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Resta in facoltà dei competenti uffici visionare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività dei centri e lo stato degli immobili.
7. Il Comune di Treia si impegna a fornire documentazione attestante la conformità delle strutture in questione per l'uso cui sono destinate, con particolare riferimento alla normativa specifica (D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.), comprensiva delle necessarie autorizzazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti.
8. Eventuali opere per la messa a norma dei centri rispetto alle previsioni di legge e di sicurezza che dovessero rivelarsi necessarie anche in conseguenza di evoluzioni normative, saranno proposte da COSMARI s.r.l. al Comune, che provvederà a realizzarle.

9. COSMARI s.r.l. si riserva il potere sostitutivo, in caso di inerzia del Comune, a provvedere alle incombenze di cui al precedente punto 8 che possono comportare disfunzione alle attività o pregiudicare la sicurezza del personale o di terzi ammessi nel centro ovvero l'integrità delle attrezzature e delle strutture ivi presenti. Decorso inutilmente un congruo periodo senza che il Comune abbia provveduto, COSMARI s.r.l. procederà, previa comunicazione dei costi, ad effettuare gli interventi necessari addebitando tutti gli oneri al Comune e chiedendone il rimborso.
10. Rimangono a totale carico del Comune i seguenti oneri: l'intestazione dei contratti di fornitura di tutte le utenze; la fornitura e i consumi di energia elettrica, di acqua per servizi igienici e per lavaggio di strutture ed aree; le manutenzioni straordinarie su tutte le attrezzature e le strutture concesse in uso, salvo che gli interventi non siano conseguenti a cattivo uso o ad imperizia del personale consortile; le verifiche periodiche di legge sugli impianti (impianti elettrici e di messa a terra, quadri, ecc.);
11. COSMARI s.r.l. garantisce il pieno rispetto della normativa sulla corretta gestione dei rifiuti e del Regolamento comunale, mallevando il Comune di Treia da ogni responsabilità per inadempienza in merito.
12. COSMARI s.r.l. si assume l'onere e la responsabilità della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei centri e verso i soggetti ammessi in esso: formazione, prescrizioni, aggiornamento, conformità delle attrezzature di raccolta proprie di COSMARI s.r.l., mallevando il Comune di Treia da ogni responsabilità in merito, anche verso ditte terze incaricate di pubblico servizio ammesse ai centri.
13. Per tutte le incombenze gestionali dei centri, compreso il personale, il Comune di Treia riconosce a COSMARI s.r.l. il compenso orario tratto dal tariffario ATA, che risulta pari ad € 25,00/ora oltre IVA 10%, per un totale annuo (prendendo a riferimento l'attuale periodo di attività pari a ventisette ore settimanali) di € 35.100,00 oltre l'IVA, da pagare in rate mensili e con riconoscimento degli interessi in caso di ritardato pagamento nella misura stabilita per gli altri servizi consortili.
14. Il presente contratto è vincolante, in presenza degli specifici provvedimenti di approvazione del Comune, di COSMARI s.r.l. e dell'ATA, a far data dal 01/01/2019 a prescindere dalla data di sottoscrizione e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 1321/1986 e ss.mm.ii., sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.
15. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 24/02/2029 (quindici anni a far data dalla sottoscrizione del contratto di servizio ATA – COSMARI avvenuta il 25/02/2014).

Letto, approvato e sottoscritto

ALLEGATO B

INTEGRAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente elaborato contempla l'integrazione al servizio di igiene urbana, operativo nel Comune di Treia, riguardante l'espletamento di alcune mansioni attualmente non comprese nel canone di igiene urbana sostenuto dal Comune.

Il servizio prevede l'impiego di una risorsa umana, impegnata per 5 h/settimanali (260 h/anno).

Il servizio integrativo comprende:

- approvvigionamento dei punti di distribuzione dei sacchetti "porta a porta";
- recupero di rifiuti abbandonati sul territorio (ad integrazione del servizio insito nella raccolta e nell'igiene urbana), compreso l'utilizzo di idoneo automezzo;
- a completamento delle 5h/settimanali assegnate, l'unità operativa garantirà l'attività di ottimizzazione e di pronto intervento finalizzato al massimo decoro urbano.

DATA INIZIO SERVIZIO: 1 gennaio 2019

ANALISI DEI COSTI

Voci di costo

1 Unità Lavorativa (260 h x 20,50 €/h) TOTALE € 5.330,00

Lo svolgimento dei servizi descritti comporta un onere integrativo annuale a carico del Comune di Treia pari ad € 5.330,00.-

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
F.to ANGIERI SALVATORE

Il Segretario Comunale
F.to SECONDARI ALESSANDRA

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 18-12-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. MASSEI LAURETTA

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 18-12-2018

Il Responsabile di Ragioneria
F.to ORAZI ELISABETTA

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 21-01-2019 al 05-02-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);

Treia, 21-01-2019

Il Responsabile del I Settore
F.to PALMIERI LILIANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 21-01-2019

Il Segretario Comunale
SECONDARI ALESSANDRA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to SECONDARI ALESSANDRA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
SECONDARI ALESSANDRA

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	Segr.